

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA C.C.I.A.A. DI ROMA 2020-2025

PROCEDURA FORMALIZZATA PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. N. 156/2011

E

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, la procedura di decifratura dei dati inviati in forma crittografata e l'apertura delle buste contenenti i dati o i documenti di cui agli artt. 2, comma 4 e 3, comma 3 del citato D.M. n. 156/2011, anche ai fini dell'accesso agli atti ed ai dati in base alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il regolamento disciplina, altresì, la tipologia e le modalità dei controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, per "responsabile del procedimento" si intende il segretario generale ovvero altro responsabile dallo stesso individuato ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come indicato dall'art. 1, comma 1 lett. n) del D.M. n. 156/2011.

TITOLO I

PROCEDURA FORMALIZZATA PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, N. 156 (ART. 7, D.M. N. 156/2011)

Art. 2

Pubblicazione del certificato di cifratura

Entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di rinnovo, il responsabile del procedimento pubblica sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi degli associati alle organizzazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che concorrono al rinnovo del Consiglio camerale.

Art. 3

Casi di consultazione degli elenchi

Gli elenchi vengono consultati per consentire alla Camera di Commercio di Roma: di effettuare i controlli formali e sostanziali necessari; di effettuare l'integrazione dei dati con l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese; di effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria; per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di accesso agli atti ed in tutti gli altri casi in cui si renda necessario.

In caso di controllo formale, il documento in formato PDF/A è consultato al fine di verificare la conformità dello stesso a quanto previsto dal D.M. n. 156/2011, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale.

Le operazioni di calcolo del diritto annuale e i controlli previsti dal successivo Titolo II sono effettuati utilizzando i documenti in formato foglio elettronico consegnati a norma degli artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011.

Art. 4

Accesso agli atti

Si procede alla consultazione gli elenchi in caso di accesso agli atti a norma della L. n. 241/1990 e s.m.i., secondo la procedura formalizzata di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Procedura formalizzata di apertura degli elenchi inseriti nelle buste chiuse e sigillate

Qualora gli elenchi di cui agli artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011, siano consegnati alla Camera di Commercio di Roma in busta chiusa e sigillata, l'accesso ai medesimi è eseguito a norma del presente articolo.

Le operazioni di apertura della busta, verifica della firma digitale, estrazioni di copie anche informatiche di documenti e chiusura della busta sono eseguite dal responsabile del procedimento.

Delle operazioni è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento. Il verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal personale incaricato delle operazioni, è protocollato e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità del personale addetto ai controlli, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie e descrive in forma sintetica, ma esaustiva, le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante.

Art. 6

Procedura formalizzata di apertura degli elenchi crittografati

Qualora gli elenchi di cui agli artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011, siano

consegnati alla Camera di Commercio di Roma in forma crittografata con la tecnica asimmetrica, utilizzando la chiave pubblica di cui al precedente art. 2, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.

Il responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito *software* di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti.

Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'art. 3.

È compito del responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografandolo di nuovo con altro certificato avente validità sufficiente.

Art. 7

Procedura per l'accesso agli atti del procedimento

Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati "B" e "D" del D.M. n. 156/2011 può essere esercitato da tutti i soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento per il quale l'accesso viene richiesto.

L'accesso si esercita mediante estrazione di copia cartacea o tramite presa visione, presso i locali della Camera di Commercio di Roma con le modalità da questa regolamentate per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, previo pagamento dei relativi costi di riproduzione, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite dal regolamento della Camera di Commercio di Roma per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il responsabile del procedimento, ricevuta regolare e motivata istanza di accesso, ne informa tempestivamente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, i controinteressati e, comunque, prima dell'eventuale suo accoglimento.

Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali e sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i predetti dati secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.

L'accesso avviene secondo i termini di legge, in luogo e orario appositamente comunicati.

TITOLO II

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I. (ART. 12, L. N. 580/1993 E S.M.I.)

Art. 8

Finalità dei controlli

La presente procedura definisce le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Roma dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

A tal fine, il responsabile del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti, adotta i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 156/2011 ed ogni altro atto previsto della legislazione vigente.

Art. 9

Tipologie di controlli

I controlli effettuati sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio di Roma effettua, inoltre, controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.

I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano eseguiti durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento. Il verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal personale incaricato dei controlli, è protocollato e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità del personale addetto ai controlli, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Art. 10

Controlli puntuali

Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità con le disposizioni del D.M. n. 156/2011 e con l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Roma;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L. oppure l'operatività nella circoscrizione territoriale della provincia di Roma da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori o dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nella circoscrizione territoriale della provincia di Roma da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- e) l'iscrizione o l'annotazione delle imprese, inserite negli elenchi, nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative;
- f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- g) la corretta imputazione delle imprese artigiane e cooperative, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 155/2011;
- h) l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti per le imprese dichiarate dalle organizzazioni come "piccole imprese";
- i) l'imputazione delle imprese promiscue o non classificate in un solo settore, al fine di evitare indebite duplicazioni;
- j) la corrispondenza tra il numero di localizzazioni delle singole imprese dichiarate, in uno o più elenchi, da una stessa organizzazione con l'effettivo numero di localizzazioni iscritte nel Registro delle imprese.

I controlli di cui alle lettere e), f), g), h), i) e j) sono effettuati utilizzando i documenti in formato foglio elettronico consegnati a norma dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 156/2011.

Ove nelle dichiarazioni di cui al comma precedente si riscontrino irregolarità sanabili, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il responsabile dispone

l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.

È facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio materiale della società di informatica del sistema camerale, Infocamere S.c.p.A. La Camera di Commercio di Roma può, comunque, effettuare i dovuti approfondimenti, in particolare nei casi di cui al successivo art. 16.

Art. 11

Tempistica e pubblicità delle operazioni di controllo a campione

La data di avvio dei controlli a campione è successiva al termine fissato dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.

Il luogo, la data e l'orario in cui si svolgono le operazioni di controllo a campione sono comunicati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma ove è pubblicato l'avviso relativo all'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio.

Alle operazioni possono assistere esclusivamente i rappresentanti legali delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che partecipano alla procedure per il rinnovo del Consiglio e, in ogni caso, i soggetti che hanno reso e sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011. Tale facoltà non è delegabile.

Art. 12

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali

I controlli a campione, effettuati sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, riguardano le imprese elencate nell'allegato "B" al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto:

- a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale, a norma di statuto, alla data del 31 dicembre 2019;
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa nel biennio 2018-2019 ed il relativo importo.

A tal fine, viene utilizzato il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 156/2011.

L'ordine in cui vengono sottoposte a controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è individuato dal numero di acquisizione al protocollo della relativa domanda.

Il campione casuale oggetto del controllo è estratto in base ai seguenti criteri:

1. la numerosità del campione è fissata in misura del 5%, arrotondata all'unità superiore, delle imprese inserite in ciascun elenco, con limite minimo e massimo rispettivamente pari a 25 e 100 imprese per organizzazione imprenditoriale;
2. l'individuazione delle imprese incluse nel campione, tramite estrazione del numero progressivo con cui figurano nell'elenco, avviene sulla base di un campionamento casuale semplice;
3. l'estrazione dei numeri progressivi, senza ripetizione, è demandata ad apposito foglio elettronico Microsoft Excel che impiega, quale generatore di numeri pseudo *random*, la funzione RND preventivamente inizializzata dalla funzione RANDOMIZE, che utilizza il valore restituito dal *timer* di sistema come seme dell'estrazione.

Estratto il campione, il responsabile del procedimento chiede all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa o preferibilmente esibita entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per gli elenchi presentati da organizzazioni che non hanno partecipato alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Roma nel precedente mandato, la numerosità del campione sottoposto a verifica è fissata in misura del 10%, con limite minimo e massimo rispettivamente pari a 50 e 200 imprese.

Durante i controlli di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento verifica che le quote associative versate non siano di importo meramente simbolico e che la misura dell'impegno contributivo esprima una reale appartenenza organizzativa.

A tal fine, utilizzando il criterio della ragionevolezza, verifica che le quote di adesione non siano palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore, avendo riguardo della natura e delle caratteristiche giuridico, economiche e dimensionali delle imprese interessate.

Qualora, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risultino discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo delle imprese sottoposte a verifica, la numerosità del campione viene raddoppiata. Ove ne ricorrano i presupposti, i controlli possono essere estesi alla totalità dei dati dichiarati.

Per le eventuali irregolarità riscontrate dai controlli di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Art. 13

Controlli sulle imprese dichiarate da più Organizzazioni

Fatta salva la facoltà per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni, queste sono rappresentate

da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse, come previsto dall'art. 12, comma 3, della L. n. 580/1993 e s.m.i.

Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale ed evitare indebite duplicazioni, la Camera di Commercio di Roma individua le imprese di cui al comma precedente, estrapolandole dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni mediante apposita elaborazione informatizzata.

Il risultante elenco delle imprese con rappresentanza plurima, già sottoposte ai controlli puntuali e a campione di cui ai precedenti artt. 10 e 12, viene utilizzato per individuare il fattore di riduzione proporzionale da attribuire a ciascuno degli elenchi nei quali le imprese in parola figurano, considerando tutti i parametri a tal fine necessari (numero di imprese, numero degli occupati, valore aggiunto e diritto annuale versato).

All'esito delle verifiche di cui al presente disciplinare, e successivamente all'integrazione degli elenchi con dato del diritto annuale, il responsabile del procedimento applica i corrispondenti fattori di riduzione proporzionale agli elenchi interessati prima della trasmissione dei dati al Presidente della Giunta regionale del Lazio.

Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate utilizzando i documenti in formato foglio elettronico consegnati a norma dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 156/2011.

Art. 14

Controlli sul numero degli occupati

Il responsabile del procedimento implementa apposite verifiche volte ad accertare la verosimiglianza del dato aggregato relativo al numero degli occupati indicato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni secondo lo schema di cui all'allegato "A" del D.M. n. 156/2011.

A tal fine, il responsabile del procedimento utilizza le banche dati disponibili, le serie storiche possedute dalla Camera di Commercio e ogni altro dato utile di cui dispone.

Qualora il dato dichiarato dall'organizzazione risulti significativamente incongruente, il responsabile del procedimento invia una richiesta di chiarimento all'organizzazione, volta ad acquisire un'analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e alle modalità di elaborazione degli stessi.

Ove i chiarimenti forniti dall'organizzazione non siano ritenuti idonei a giustificare lo scostamento evidenziato dai controlli, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione del dato sugli occupati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Art. 15

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori

I controlli a campione, effettuati sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'allegato "D" al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto la regolare iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori, a norma di statuto, alla data del 31 dicembre 2019.

A tal fine, viene utilizzato il documento in formato PDF/A consegnato a norma dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011.

L'ordine in cui vengono sottoposte a controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è individuato dal numero di acquisizione al protocollo della relativa domanda.

Il campione casuale oggetto del controllo è estratto in base ai seguenti criteri:

1. la numerosità del campione è fissata in misura del 5%, arrotondata all'unità superiore, degli iscritti in ciascun elenco, con limite minimo di 25 iscritti e limite massimo di 200 iscritti per ciascuna organizzazione sindacale o associazione di consumatori;
2. l'individuazione delle iscritti inclusi nel campione, tramite estrazione del numero progressivo con cui figurano nell'elenco, avviene sulla base di un campionamento casuale semplice;
3. l'estrazione dei numeri progressivi, senza ripetizione, è demandata ad apposito foglio elettronico Microsoft Excel che impiega, quale generatore di numeri pseudo *random*, la funzione RND preventivamente inizializzata dalla funzione RANDOMIZE, che utilizza il valore restituito dal *timer* di sistema come seme dell'estrazione.

Estratto il campione, il responsabile del procedimento chiede all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa o preferibilmente esibita entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per gli elenchi presentati da associazioni che non hanno partecipato alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Roma nel precedente mandato, la numerosità del campione sottoposto a verifica è fissata in misura del 10%, con limite minimo e massimo rispettivamente pari a 50 e 400 iscritti.

Qualora, a seguito del controllo a campione, risultino discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo degli iscritti sottoposti a verifica, la numerosità del campione viene raddoppiata. Ove ne ricorrano i presupposti, i controlli possono essere estesi alla totalità dei dati dichiarati.

Per le eventuali irregolarità riscontrate dai controlli di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Per consentire alla Camera di Commercio di Roma di effettuare i controlli previsti dal presente articolo, nonché dal successivo art. 16, in maniera efficace e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal D.M. n. 156/2011, è facoltà del responsabile del procedimento richiedere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti copia in formato foglio elettronico dell'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato "D", già presentato in formato PDF/A a norma dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011.

Il responsabile del procedimento potrà svolgere ulteriori controlli campione sulla reale consistenza delle sedi e sulla natura dei servizi resi dalle associazioni, come dichiarati all'interno dell'allegato "C" al D.M. n. 156/2011.

Art. 16

Controlli sugli iscritti dichiarati da più Associazioni

Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori ed evitare indebite duplicazioni, la Camera di Commercio di Roma individua gli iscritti dichiarati da più organizzazioni.

Questi, in analogia con quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della L. n. 580/1993 e s.m.i., sono rappresentati da ciascuna associazione con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

A tal fine, gli iscritti vengono estrapolati dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle associazioni, mediante apposita elaborazione informatizzata.

Il risultante elenco degli iscritti con rappresentanza plurima, già sottoposti ai controlli a campione di cui al precedente art. 15, viene utilizzato per individuare il fattore di riduzione proporzionale da attribuire a ciascuno degli elenchi nei quali gli iscritti in parola figurano.

All'esito delle verifiche di cui al presente disciplinare, il responsabile del procedimento applica i rispettivi fattori di riduzione proporzionale agli elenchi interessati prima della trasmissione dei dati al Presidente della Giunta regionale del Lazio.

Art. 17

Controlli in caso di fondato dubbio

Resta salva la facoltà del responsabile del procedimento di effettuare controlli ulteriori nel caso ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.

La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso della Camera di Commercio di Roma;

- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Art. 18

Regolarizzazioni delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

All'esito dei controlli e delle verifiche di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, ove nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si riscontrino irregolarità sanabili, il responsabile del procedimento ne informa l'organizzazione interessata per consentire alla medesima, entro il termine perentorio di 10 giorni, la regolarizzazione di quanto comunicato.

Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il responsabile dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.

Le comunicazioni del responsabile del procedimento di cui ai precedenti commi avvengono tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunicato dalle organizzazioni ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 19.

A seguito della richiesta di regolarizzazione, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e utenti sono tenute a ripresentare, secondo le modalità prescritte dal D.M. n. 156/2011, rispettivamente l'allegato "A" e l'allegato "C", opportunamente modificati.

I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Art. 19

Domicilio speciale digitale

Al fine di garantirne la certezza e la tempestività, le comunicazioni tra la Camera di Commercio di Roma e i soggetti che partecipano alla procedura avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ad eccezione della presentazione della documentazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011 e delle eventuali successive regolarizzazioni.

Pertanto, tutte le organizzazioni e le associazioni sono tenute a presentare, su richiesta del responsabile del procedimento, una dichiarazione per l'elezione di domicilio speciale digitale, redatta utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Roma, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'indirizzo, così comunicato dai soggetti partecipanti, è utilizzato in tutte le fasi e per l'intera durata

della procedura di rinnovo del Consiglio camerale dalle competenti Amministrazioni per le comunicazioni con le organizzazioni, incluse le notifiche di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. n. 156/2011.

Art. 20

Criteria per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

I controlli a campione sono effettuati tenendo conto delle indicazioni al riguardo fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot n. 183847 del 4 ottobre 2011, per contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.

In applicazione della nota citata al punto precedente, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore, salvo che durante il procedimento non se ne manifesti la necessità ovvero in caso di specifica richiesta da parte del Presidente della Regione o dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto concerne la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico seggio rispettivamente assegnato si candidi un'unica associazione o un unico apparentamento, le buste sigillate contenenti gli allegati "D" al D.M. n. 156/2011 non saranno aperte e saranno custodite agli atti per le eventuali successive esigenze di cui al precedente comma. Quanto sopra al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi ed evitare un'azione non proporzionata all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applica la legislazione vigente in tema di controlli e di accesso agli atti.